

Legge regionale 24 febbraio 2023 n. 8 [1] (Art. 8)

Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.

Note:

[1] Pubblicata nel B.U. Calabria 24 febbraio 2023, n. 49.

Art. 8 Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 22/2010.

In vigore dal 20 marzo 2024

1. All'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), l'espressione "trattamento retributivo di servizio" si interpreta nel senso che è riferita a tutte le voci retributive correlate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato [3].

2. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 non determinano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

Note:

[3] Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 18 marzo 2024, n. 14, a decorrere dal 20 marzo 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).